

TITOLO IX

Servizi

Art. 76

Gestione dei Servizi

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici nelle forme e nei modi previsti dalla legge promuovendo l'associazione e la cooperazione con altri Enti pubblici operanti nel territorio e ricercando forme di collaborazione con i privati singoli o associati.
2. La scelta delle diverse forme gestionali dovrà essere operata dal Consiglio sulla base della natura del servizio e improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
3. La individuazione delle modalità di gestione per ciascun servizio dovrà essere motivata da una relazione della Giunta Comunale che evidenzia i motivi di opportunità economica e sociale della scelta operata.

Art. 77

Indirizzi e controlli

1. Il Comune esercita le funzioni di indirizzo e controllo nei confronti dei soggetti terzi gestori dei servizi con le seguenti modalità:
 - a) approvazione da parte del Consiglio comunale, su proposta della Giunta, di un documento di priorità e indirizzi programmatici, comprensivo anche delle indicazioni per la politica generale delle tariffe non regolamentate da norme di legge, al quale i soggetti devono uniformare i programmi e i bilanci annuali e pluriennali;
 - b) emanazione di norme di indirizzo e direttive da parte del Comune;
 - c) la verifica dei risultati di gestione.

Art. 78

Orari dei servizi

1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, promuove gli atti e le intese necessari a coordinare gli orari degli esercizi comunali, dei servizi pubblici, compresi quelli delle amministrazioni periferiche dello Stato, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.

2. Il Comune a tal fine istituisce un osservatorio che sarà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 79

Normativa dei Servizi

1. Il Comune impronta la gestione dei servizi pubblici, la realizzazione delle opere pubbliche e degli appalti e l'affidamento di ricerche, consulenza e progettazione al principio della massima trasparenza.

2. A tal fine verranno adottate le necessarie forme di pubblicizzazione degli atti, e disciplinati con appositi regolamenti:

- a) l'istituzione di una anagrafe delle imprese operanti nel territorio;
- b) la pubblicazione delle opere a trattativa privata;
- c) le norme in materia di forniture e appalti dei servizi;
- d) la stipula di protocolli d'intesa con le imprese operanti nel settore degli appalti pubblici;
- e) il conferimento degli incarichi di progettazione, direzione, collaudo delle opere pubbliche a liberi professionisti;
- f) il conferimento di incarichi professionali di consulenza.

Art. 80

Azienda speciale

1. La gestione dei servizi, ove è richiesta particolare dinamicità e caratteristiche economiche-imprenditoriali, può essere esercitata a mezzo di aziende speciali.

2. La costituzione dell'azienda speciale viene deliberata dal Consiglio Comunale che, con l'approvazione dello Statuto aziendale, determina scopi e mezzi a sua disposizione, gli atti da sottoporre all'esame ed approvazione degli organi del Comune e le norme per la nomina e la revoca degli amministratori.

3. I piani-programmi, i bilanci ed i Conti Consuntivi, unitamente alle relazioni illustrative dei risultati conseguiti in corrispondenza dei costi sostenuti sono approvati dal Consiglio comunale.

4. Gli Amministratori sono scelti tra persone di provata capacità tecnica-amministrativa, restano in carica per la durata in carica del Sindaco che li ha nominati e continuano ad esercitare la loro funzione fino al rinnovo delle cariche.

5. Il direttore dell'azienda è nominato dall'organo deliberante dell'azienda.

Art. 81
Istituzioni

1. Nell'ipotesi in cui si voglia provvedere alla formazione di una Istituzione, il Consiglio comunale delibera il Regolamento che ne disciplina la struttura e le funzioni.

Art. 82
Concessioni a terzi

1. Qualora si intenda affidare a terzi servizi in concessione di sola gestione, il Consiglio comunale delibera la relativa convenzione, nel rispetto della legislazione vigente e comunque a seguito di un procedimento di pubblica selezione.

Art. 83
Partecipazione a società per azioni

1. La partecipazione del Comune a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale è deliberata dal Consiglio comunale sulla base di una proposta contenente le necessarie indicazioni sugli scopi sociali, sui programmi, sull'entità e la distribuzione del capitale tra Enti pubblici e privati.

2. Salvo espressa deroga consiliare e per periodi limitati la partecipazione del Comune non può essere superiore al 60% del capitale sociale da sottoscrivere ovvero quale risulta dopo l'intervento del Comune.

3. Questo limite è superabile solo nel caso di recesso di un socio o nel caso di acquisto di azioni da un altro socio.

4. A tal fine lo Statuto societario deve prevedere il diritto di prelazione del Comune nell'acquisto di azioni da altri soci.

5. Ogni modificazione del rapporto della compartecipazione del Comune al capitale azionario deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Comunale.

6. Lo Statuto societario, che viene recepito dal Consiglio Comunale, deve prevedere a favore del Comune la nomina diretta di uno o più amministratori o Sindaci che possono essere revocati soltanto dal Comune stesso; deve inoltre prevedere le norme per la nomina e la revoca degli amministratori.

7. Lo Statuto societario deve prevedere maggioranze qualificate per l'adozione di delibere di particolare rilievo.

8. Gli amministratori ed i Sindaci della società di nomina comunale debbono relazionare trimestralmente al Sindaco sulla conduzione delle attività sociali, ponendo in evidenza lo stato di attuazione dei programmi presentati, gli eventuali

ritardi nel conseguire gli obiettivi, unitamente alle proposte di correttivi, nonché sulla situazione economico-finanziaria della società.

9. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento gestionale e finanziario della società, eccezion fatta per situazioni di particolare rilievo, nel qual caso informa tempestivamente la Giunta ed il Consiglio per le conseguenti deliberazioni.

Art. 84

Servizi Pubblici Locali

1. In rapporto alla dimensione ed alla materia dei servizi, al loro carattere strategico, il Comune può stipulare accordi di programma, convenzioni, costituire consorzi con i diversi Enti istituzionali operanti nell'area, può altresì costituire società per azioni a prevalente capitale pubblico.

2. Tutti gli atti costitutivi sono deliberati dal Consiglio comunale.

Art. 85

Accordi di programma

1. Ai fini della stipula di accordi di programma, quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta o del Consiglio, secondo le rispettive competenze, promuove la conclusione dell'accordo, convocando i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

2. L'adesione ad accordi di programma promossi da altre amministrazioni è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune.

3. È in ogni caso richiesta la deliberazione del Consiglio per la stipulazione di accordi la cui esecuzione comporti sostanziali modifiche a deliberazioni già adottate o da cui derivino impegni che implicino la competenza del Consiglio medesimo.

Art. 86

Ufficio Stampa e Documentazione

1. È istituito l'Ufficio Stampa e Documentazione, che cura l'informazione verso l'esterno dell'attività dell'Ente, anche con la redazione di un apposito notiziario. Tale ufficio può avvalersi di giornalisti con i quali è stabilita apposita convenzione che cessa con la legislatura. Attua campagne promozionali e pubblicitarie di attività e servizi comunali attraverso i media.

2. Cura e coordina la tenuta, la conservazione e la consultazione dell'archivio storico e documentario comunale, istituendo apposito servizio archivistico.